



Comune di Figino Serenza
Provincia di Como

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
“GESTIONE CENTRO RACCOLTA RIFIUTI URBANI”**

(aggiornato al D.M. 13/05/2009)

IN VIGORE DAL 01/05/2011

PREMESSA

Il Regolamento per la gestione del Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilati, struttura a supporto della raccolta differenziata porta/porta dei rifiuti urbani, viene redatto nel rispetto delle vigenti norme in materia di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento di rifiuti ed, in particolare, in conformità a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina gli orari, le modalità e le condizioni di accesso e di conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta dei Rifiuti Urbani e assimilati, realizzato sul territorio del Comune di Figino Serenza in Via Trento.

ART. 2 – DEFINIZIONI

1. Si definisce Centro di Raccolta una *"area presidiata ed allestita, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento."*
2. Il Centro di Raccolta è realizzato, allestito e gestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. In particolare per quanto riguarda le dotazioni facendo riferimento alle norme tecniche previste dalla normativa vigente in materia di realizzazione e gestione di impianti di trattamento rifiuti.
3. Si definisce Detentore *"il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene"*.
4. Si definisce Rifiuto *"qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del Decreto 152/2006 e succ. mod. ed int. e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi"*.
5. Si definisce Raccolta *"l'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto"*.
6. Si definisce Raccolta differenziata *"la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclo ed al recupero di materia"*.
7. Si definisce Gestore *"il soggetto responsabile della conduzione del Centro di Raccolta"* che può coincidere o meno con il Comune stesso.

Art. 3 – UTENZE AMMESSE AL CONFERIMENTO

1. L'accesso è consentito ai seguenti soggetti residenti o domiciliati nel territorio al servizio del quale il Centro di raccolta è stato costituito: utenze domestiche, utenze non domestiche, altri soggetti tenuti, in base alle vigenti normative settoriali, al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.

2. I soggetti conferenti devono essere iscritti tra i contribuenti della Tassa o della Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali in materia.

Art. 4 – RIFIUTI CONFERIBILI

1. Nel Centro di Raccolta comunale, possono essere conferite le seguenti tipologie di rifiuto:

Descrizione	Codice CER
1. imballaggi in carta e cartone	15 01 01
2. imballaggi in vetro	15 01 07
3. rifiuti di carta e cartone	20 01 01
4. rifiuti in vetro	20 01 02
5. frazione organica umida	20 01 08 e 20 03 02
6. abiti e prodotti tessili	20 01 10 e 20 01 11
7. tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	20 01 21
8. rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche	20 01 23*, 20 01 35* e 20 01 36
9. oli e grassi commestibili	20 01 25
10. oli e grassi diversi da quelli al punto precedente, ad esempio oli minerali esausti	20 01 26*
11. batterie e accumulatori al piombo derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*, 20 01 34
12. rifiuti legnosi	20 01 38
13. rifiuti metallici	20 01 40
14. rifiuti biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01
15. ingombranti	160216
16. apparecchiature elettroniche	20 03 07
17. inerti e rifiuti misti di costruzioni e demolizioni	170904
18. rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base dei regolamenti comunali, fermo restando il disposto di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e), del Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche.	

2. Nella tabella di cui al comma 1, l'asterisco * a fianco del codice CER indica la natura pericolosa del rifiuto.
3. Per le utenze non domestiche, è ammesso il conferimento delle sole tipologie di rifiuto, tra quelle indicate al comma 1, che rientrano nei criteri della Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 maggio 1998).
4. I rifiuti di cui al comma 1 che, per le loro dimensioni, non possono essere collocati nei contenitori stradali o domiciliari dedicati, devono essere obbligatoriamente conferiti al Centro di raccolta.
5. Possono essere conferiti solo i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici.

Art. 5 – QUANTITA' DEI RIFIUTI CONFERIBILI

1. Possono essere conferiti rifiuti urbani in quantità compatibili con le potenzialità organizzative e la capacità ricettiva del Centro di raccolta.
2. Per le utenze domestiche non sono presenti limiti quantitativi.
3. Le utenze non domestiche possono conferire rifiuti assimilati che non eccedano i criteri quantitativi indicati nella Deliberazione comunale di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a quelli urbani, prevista dall'art. 198, comma 2, lettera g), del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152. (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 25 maggio 1998).

ART. 6 – ATTREZZATURE

Il Centro di Raccolta è soggetto ai disposti di cui al D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int. e da quanto sotto riportato.

Il Centro di Raccolta è dotato delle attrezzature e degli impianti necessari a garantire l'agibilità, la sicurezza, l'igiene e la tutela dell'ambiente nel rispetto della normativa vigente.

A tal fine deve essere assicurata dal Gestore la costante sostituzione o vuotatura dei contenitori saturi con gli idonei mezzi.

Le operazioni di allontanamento dei contenitori pieni devono essere condotte in modo tale da non procurare danno e/o pericolo per la sicurezza degli addetti e/o utenti (*normalmente debbono essere eseguite in orario diverso da quello di apertura del centro di raccolta all'utenza*).

I contenitori presenti nel Centro di Raccolta, sono di forma e dimensione adeguata alle caratteristiche delle diverse tipologie di rifiuto ivi conferite e sono contraddistinti da apposita segnaletica, che riporta la descrizione e il codice CER del rifiuto.

Per i rifiuti urbani pericolosi e/o rifiuti liquidi, sono previsti appositi contenitori conformi a specifiche normative, in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche degli stessi. Inoltre, sia i rifiuti urbani pericolosi sia i rifiuti liquidi dovranno essere depositati in area coperta.

La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al Centro di Raccolta, non dovrà essere superiore a 3 mesi.

All'interno del Centro di raccolta è posizionato apposito cassone a tenuta stagna, dotato di sistema di chiusura, per il conferimento, da parte del Gestore del Servizio di igiene pubblica, della frazione organica umida.

La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore al fine di prevenire la formazione di emissioni odorogene.

ART. 7 – CARATTERISTICHE TECNICHE

Per quanto riguarda, i requisiti tecnici che deve possedere il Centro di Raccolta, si fa riferimento a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 aprile 2008, come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 maggio 2009.

Sulla base di ciò, il Centro di Raccolta deve essere dotato di:

- adeguata viabilità interna;
- pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
- idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
- recinzione di altezza non inferiore a 2 metri;
- adeguata barriera esterna, realizzata con siepi e/o alberature o schermi mobili, atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto. Deve essere garantita la manutenzione nel tempo;

- edificio adibito alla ricezione della documentazione prevista per i conferimenti dei rifiuti, dotato di servizi igienici per il personale addetto alla gestione.

All'esterno dell'area dell'impianto devono essere previsti sistemi di illuminazione e apposita ed esplicita cartellonistica, ben visibile per dimensioni e collocazione, che evidenzii le caratteristiche del Centro di Raccolta, le tipologie di rifiuti che possono essere conferiti, gli orari di apertura e le norme di comportamento.

Inoltre, deve essere redatto un piano di ripristino a chiusura dell'impianto al fine di garantire la fruibilità del sito, in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area.

Art. 8 – ORARIO DI APERTURA

1. Il Centro di raccolta deve essere aperto al pubblico almeno il sabato e altri due giorni la settimana.
2. Gli orari e il calendario di apertura sono stabiliti con provvedimento del Comune. Al provvedimento deve essere data pubblicità oltre che nelle forme prescritte dalla Legge, anche con ulteriori strumenti che ne favoriscano l'effettiva conoscenza da parte degli utenti, anche avvalendosi, ove possibile, dei siti Internet istituzionali.
3. Non è ammesso il conferimento di rifiuti fuori dei giorni e degli orari di apertura.

Art. 9 – ACCESSO DEI SOGGETTI CONFERENTI

1. Il gestore è tenuto a consegnare al soggetto conferente, in occasione del primo conferimento, una tessera di identificazione, recante:
 - a) per le utenze domestiche: nome e cognome, indirizzo di residenza e domicilio, codice fiscale;
 - b) per gli altri soggetti: ditta, codice fiscale e Partita IVA, sede legale e sede operativa, nome e cognome del conferente.I dati riportati sulla tessera di riconoscimento sono registrati dal gestore in un archivio elettronico, le cui caratteristiche tecniche sono concordate con il Comune.
2. In occasione di ciascun conferimento:
 - a) il soggetto conferente è tenuto a esibire al gestore la tessera di cui al comma 1;
 - b) il gestore è tenuto a compilare la scheda di cui all'Allegato Ia al DM 08/04/2008 e a registrare i relativi dati in un archivio elettronico.
3. Il gestore è tenuto a proporre all'accoglienza dei soggetti conferenti un numero di operatori sufficiente per garantire il corretto funzionamento dell'ecocentro e per soddisfare il normale flusso in ingresso di persone e rifiuti.
4. Il gestore è tenuto a consentire l'accesso contemporaneo di un numero di soggetti conferenti tale da non compromettere un adeguato e idoneo controllo da parte del personale addetto all'accoglienza.

Art. 10 – MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. Il soggetto conferente è tenuto a consegnare i rifiuti al Centro di raccolta suddivisi per frazioni merceologiche omogenee, a consentire al gestore l'ispezione visiva dei rifiuti stessi e a seguire le istruzioni per il corretto deposito.
2. Il soggetto conferente è tenuto a ridurre il volume dei rifiuti di imballaggio di carta, cartone e plastica prima del conferimento.

3. Il deposito dei rifiuti nei contenitori dedicati è eseguito dal soggetto conferente previo assenso del personale preposto dal gestore. Laddove la particolarità del rifiuto lo richieda, il deposito dei rifiuti nei contenitori o negli spazi dedicati è eseguito dal personale preposto dal gestore. In ogni caso, il personale preposto dal gestore è tenuto ad accompagnare, assistere e coadiuvare il soggetto conferente nel deposito dei rifiuti, fornendogli tutte le necessarie informazioni e indicazioni.
4. I rifiuti devono essere collocati nei contenitori dedicati suddivisi per frazioni merceologiche omogenee e in modo ordinato, avendo cura di occupare il minor spazio possibile.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto delle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, il ritiro gratuito di un'apparecchiatura elettrica ed elettronica presso l'ecocentro, può essere rifiutato nel caso in cui vi sia un rischio di contaminazione del personale incaricato dello stesso ritiro o nel caso in cui risulta evidente che l'apparecchiatura in questione non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE. Nelle predette ipotesi lo smaltimento dei RAEE è a carico del detentore che conferisce, a proprie spese, i RAEE a un operatore autorizzato alla gestione di detti rifiuti.
6. Il gestore è tenuto a non accettare rifiuti diversi o in quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento.

Art. 11 – ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO

1. I soggetti conferenti sono tenuti a:
 - a) trattenersi nelle aree destinate al deposito dei rifiuti per il solo tempo necessario alle operazioni di conferimento;
 - b) rispettare le indicazioni e le istruzioni impartite dal personale preposto dal gestore e quelle riportate sulla cartellonistica e sulla segnaletica;
 - c) porre la massima attenzione ai mezzi in manovra e rispettare la segnaletica di sicurezza.

ART. 12 – MODALITA' DI GESTIONE

Il centro di raccolta potrà essere gestito dal Comune stesso o da società iscritta all'albo nazionale gestori ambientali come previsto dall'articolo 2 comma 4 del D.M. 08.04.2008 e succ. mod. e int.

Il Gestore è responsabile della corretta e adeguata gestione del Centro di Raccolta, in conformità al D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int.

Il personale addetto alla gestione del Centro di Raccolta deve essere idoneamente formato e addestrato in materia di sicurezza e di gestione di rifiuti in conformità alle previsioni della normativa vigente.

Deve essere munito di attrezzatura, abbigliamento e DPI consoni alla mansione svolta e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e deve essere riconoscibile con tesserino identificativo.

Il Gestore è tenuto all'osservanza del D.M. 08/04/2008 e succ. mod. ed int. e del presente Regolamento, ed in particolare alle seguenti prescrizioni:

- curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta nei giorni e negli orari prestabiliti;
- assicurare la costante pulizia dell'area;
- raccogliere eventuali rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei contenitori o platee o all'esterno del Centro;
- eseguire, prima di consentire qualsiasi scarico, tutte le verifiche necessarie e opportune sia nei confronti dei soggetti conferitori, che in ordine agli automezzi utilizzati per il conferimento che, soprattutto, dei rifiuti da scaricare;
- respingere i materiali qualora difformi, fornendo le debite spiegazioni all'utenza;
- fornire il necessario aiuto/assistenza agli utenti per lo scarico dei rifiuti, in particolare se trattasi di rifiuti urbani pericolosi e/o RAEE al fine di evitare danneggiamenti che possano causare il

rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;

- sensibilizzare l'utenza ad un conferimento corretto e quanto più possibile differenziato dei rifiuti;
- tenere un registro informatico o manuale nel quale annotare il nominativo dell'utente domestico e domestico/equivalente, la tipologia e provenienza del rifiuto conferito, il quantitativo ed eventuali altre informazioni utili all'Amministrazione Comunale;
- segnalare al Gestore o, se del caso direttamente al Comando di Polizia Municipale ogni significativa violazione del presente regolamento;
- segnalare al Gestore ogni e qualsiasi disfunzione rilevata nell'ordinaria gestione, sia essa riferita alle strutture, attrezzature, contenitori, o all'organizzazione ed alla funzionalità del servizio;
- sorvegliare affinché siano evitati danni alle strutture, alle attrezzature, ai contenitori e a quant'altro presente all'interno del Centro di Raccolta, di proprietà del Comune o del Gestore;
- regolare l'accesso dei mezzi privati in funzione del numero di utenti automezzi già presenti all'interno della struttura, al fine di evitare situazioni di pericolo o di intralcio allo scarico dei materiali ed alla circolazione dei veicoli.

Art. 13 – DANNI E RISARCIMENTI

1. Il gestore è responsabile di qualsiasi danno, a chiunque causato, nell'attività di conduzione dell'ecocentro. Esso è tenuto, pertanto, al risarcimento dei predetti danni, anche per gli importi che eccedono i massimali delle polizze assicurative stipulate.
2. I soggetti conferenti sono responsabili dei danni arrecati nell'utilizzo del Centro di raccolta e sono conseguentemente tenuti al risarcimento.
3. Il Comune non risponde dei danni causati dal gestore e dai soggetti conferenti.

Art. 14 – CONTROLLO DEL COMUNE

1. Il Responsabile del Centro di Raccolta è nominato dal Sindaco con proprio provvedimento. Egli sovrintende al corretto funzionamento del Centro di Raccolta coordinando la gestione della stessa attraverso gli operatori del servizio ed eseguendo i necessari controlli per la verifica del rispetto del presente Regolamento.
2. Sono fatte salve le competenze della Polizia Municipale e delle Autorità competenti in materia di verifica del rispetto della normativa applicabile.

Art. 15 – PROPRIETA' E DESTINAZIONE DEI RIFIUTI

1. Il Comune è proprietario dei rifiuti raccolti ne Centro di raccolta.
2. Il Comune stabilisce la destinazione dei rifiuti raccolti nell'ecocentro, secondo la normativa vigente, per il conferimento agli impianti di recupero e di smaltimento.
3. Competono al Comune i costi di smaltimento e di trattamento dei rifiuti e gli eventuali ricavi conseguiti attraverso i contributi CONAI o a qualsiasi altro titolo.
4. Il gestore è tenuto a mettere a disposizione del Comune i rifiuti raccolti per l'esecuzione di analisi merceologiche finalizzate alla loro caratterizzazione.

Art. 16 – DIVIETI

1. E' vietato abbandonare rifiuti all'esterno e all'interno del Centro di raccolta.
2. E' altresì vietato:
 - a) depositare nei singoli contenitori rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati;
 - b) collocare rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito;
 - c) scaricare rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento;
 - d) asportare rifiuti depositati nell'ecocentro; al gestore può essere affidato dal Comune il servizio di trasporto dei rifiuti, nel rispetto della normativa in materia, alle destinazioni indicate dal Comune stesso;
 - e) eseguire operazioni per le quali non sia stata rilasciata l'autorizzazione secondo la normativa vigente.

Art. 17 – SANZIONI

1. Per le violazioni dei divieti posti dal presente Regolamento, ove non siano già sanzionate da norme di rango superiore e non costituiscano reato, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

Violazione	Sanzione minima	Sanzione massima	Riferimento
Deposito nei singoli contenitori di rifiuti diversi da quelli ai quali i contenitori stessi sono specificamente dedicati	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera a)
Deposito di rifiuti fuori dei contenitori e degli spazi adibiti al deposito	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera b)
Scarico di rifiuti diversi e per quantità superiori rispetto a quelli ammessi secondo il presente Regolamento	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera c)
Asporto di rifiuti depositati nell'ecocentro per finalità diverse da quelle previste nel contratto di affidamento della gestione	euro 50,00	euro 500,00	art. 18, comma 2, lettera d)

2. L'applicazione delle sanzioni non esclude i diritti del Comune, del gestore o di terzi al risarcimento degli eventuali danni dagli stessi subiti.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Sono preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme del presente Regolamento tutte la Polizia municipale, i Carabinieri, La Polizia di Stato, le Guardie Forestali, le Guardie Ecologiche Volontarie, la Guardia di Finanza oltre agli operatori di Enti e Agenzie preposti alla tutela dell'Ambiente nonché all'A.S.L.

5. Il personale preposto dal gestore alla sorveglianza dell'ecocentro è tenuto a verificare il rispetto del presente Regolamento e a segnalare eventuali infrazioni alla Polizia Municipale e alle altre Autorità competenti per Legge in materia di tutela e di vigilanza ambientali.

ART. 18 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

E' abrogata ogni disposizione regolamentare precedente, contraria o incompatibile con il presente Regolamento.

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D. Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed int., rimanda per quanto non contemplato, alle disposizioni di legge citate nello stesso Decreto ed a qualsiasi altra norma vigente o futura in materia di gestione di rifiuti urbani, di igiene e sanità pubblica e di sicurezza del lavoro.

Il presente Regolamento entra in vigore, ai sensi di quanto stabilito nel vigente Statuto Comunale, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Amministrazione Comunale.

Approvato

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 dell'11.03.2011

Depositato

presso l'Ufficio di Segreteria Comunale per 15 giorni consecutivi dal 24/03/2011 al 08/04/2011

Entrato in vigore il 01/05/2011